

TRIBUNALE DI NAPOLI

SEZ. PROCEDURE CONCORDI

DOMANDA/RICORSO PER PIANO DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI

EX ART. 67 E SS. C.C.I.

E/O IN SUBORDINE, PER L'ESDEBITAZIONE EX ART. 283 E SS. C.C.I.

La scrivente dott.ssa Paola Mazza, C.F. MZZPLA74S46C129G nella qualità di Gestore della Crisi nominata il 16/11/2023 dall'Organismo di Composizione della Crisi da Sovraindebitamento dell'Ordine dei Commercialisti di Napoli Medi Prot. N. 13352U/2022, iscritta all'Ordine dei Commercialisti di Torre Annunziata ed all'elenco dei Gestori, pec: paola.mazza@odcettorreannunziata.it e delegata alla presentazione del presente atto.

PER: il Sig. [REDACTED]

[REDACTED] PEC stanislao.deliguori@forotorre.it

elegge domicilio,

PROPONE

Il seguente il Piano di Ristrutturazione dei debiti ex art. 67 e ss. C.C.I. ed in subordine procedura di esdebitazione ex art. 283 e ss C.C.I.

PREMESSO CHE

Il ricorrente risulta essere in stato di sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), al fine di sopperire all'impossibilità di fronteggiare le obbligazioni assunte, ha palesato la volontà di proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti con l'ausilio di un organismo di composizione della crisi.

Per tali motivi ha presentato istanza all'OCC a seguito della quale è stato nominato quale professionista incaricato per svolgere le funzioni di Organismo di Composizione della Crisi la scrivente dott.ssa Paola Mazza.

PRESUPPOSTI PER L'ACCESSO ALLA PROCEDURA

Sussistono per il debitore ricorrente i presupposti di ammissibilità ed infatti:

- il ricorrente versa in una situazione di crisi o di insolvenza da sovraindebitamento così come definita dall'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019 (Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza);
- ai fini delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento, l'esponente riveste la qualifica di "consumatore" ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c) d.lgs. n. 14/2019;
- non è soggetto od assoggettabile alle procedure concorsuali diverse da quelle regolate dal titolo IV capo II, nonché dal titolo V, sezione V, capo IX d.lgs. n. 14/2019;
- non ha fatto ricorso nei precedenti cinque anni ad alcuna delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento;
- non ha subito per cause a lui imputabili uno dei provvedimenti di cui all'art. 72 d.lgs. n. 14/2019;
- non ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave o malafede o con frode;
- è in grado di fornire documentazione che consente di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale ed in particolare trasmette in allegato l'elenco: a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione; b) della consistenza e della composizione del patrimonio; c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni; e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia;
- trasmette, altresì, in allegato una relazione particolareggiata dell'Organismo di composizione della crisi di Napoli, che comprende:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
 - d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;
- si è, dunque, manifestata una situazione di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore e tale squilibrio trova le proprie cause nella separazione e successivo divorzio dal coniuge.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, a mezzo del sottoscritto gestore dott.ssa Paola Mazza, presenta e deposita "Proposta/Piano di Ristrutturazione dei Debiti" elaborata con l'intento di:

- a) dare stabilità e certezza al pagamento dei debiti assunti dal sovraindebitamento assicurando, comunque, al ricorrente un dignitoso tenore di vita;
- b) trovare il migliore equilibrio possibile dei debiti tra il reddito disponibile e il debito sostenibile.

In virtù di quanto sopra ed in considerazione delle previsioni circa la possibilità per il Debitore di migliorare la propria condizione economica, essendo in presenza di sovraindebitamento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 67 del d.lgs. n. 14/2019, il proponente ha predisposto la proposta di accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento, con l'ausilio dell'Avv. Stanislao De Liguori e del gestore dott.ssa Paola Mazza quale professionista facente funzioni dell'Organismo di Composizione della Crisi.

Tutti i pagamenti di cui al piano allegato verranno ripartiti tra i creditori insinuati secondo le ordinarie regole civilistiche, con il rispetto del pagamento prioritario delle spese prededucibili, a seguire, quello dei creditori privilegiati.

Nello specifico:

- percentuale di soddisfazione del 100% dei creditori in prededuzione;

- la soddisfazione dei creditori in privilegio in percentuale in base alle somme rese disponibili;
- nessuna soddisfazione dei creditori in chirografo.

Tutto ciò premesso, il ricorrente, come sopra rappresentato e difeso

CHIEDE

Voglia l'Ill.mo Giudice adito ai sensi e per gli effetti degli artt. 67 e ss C.C.I.

in via preliminare

verificata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi per l'accesso alla procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento, disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano, disponendo altresì il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore, nonché ogni altra misura idonea a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del presente procedimento;

in via principale:

verificata che la Proposta/piano di Ristrutturazione dei Debiti allegata/o soddisfa i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni di cui all'art. 67 e ss C.C.I., nonché verificata l'assenza di atti in frode ai creditori, fissare l'udienza con decreto ex art. 70 C.C.I., disponendo, a cura dell'organismo di composizione della crisi la comunicazione nei termini di cui all'art.70 ai creditori della proposta e del decreto e ogni adempimento conseguente, per ivi provvedere all'omologa del piano, ai sensi ed ai fini di cui all'art. 70 C.C.I.

Con riserva di produrre eventuale ulteriore documentazione e/o integrazione su richiesta dell'On.le Giudice adito laddove si ritenesse necessario;

in via subordinata ed in alternativa

il Debitore chiede, nel caso in cui l'Organo Giudicante non fissi immediatamente con decreto l'udienza ai sensi dell'art. 70 C.C.I o nel caso in cui il piano non sia omologato, o per ogni e qualsiasi ulteriore ragione, di disporre decreto di apertura d'esdebitazione del

sovraindebitato.

In tale denegata ipotesi si chiede all'Ill.mo Giudicante del Tribunale di Torre Annunziata:

in via principale

- dichiarare aperta la procedura d'esdebitazione;

in via preliminare d'urgenza

- disporre che dall'apertura della procedura non possano essere iniziate o proseguite, sotto pena di nullità, azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione, da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

Si allega

Relazione particolareggiata redatta ai sensi dell'art 68 C.C.I. a firma del Gestore dott.ssa Paola Mazza con i relativi documenti, tra cui il Piano di ristrutturazione dei debiti e la documentazione a supporto della proposta formulata e sottoscritta dal debitore e dai garanti.

Ai fini del versamento del contributo unificato, si dichiara che esso è pari ad €. 98,00.

Torre Annunziata, 6 febbraio 2024

Il Gestore /OCC Torre Annunziata

dott.ssa Paola Mazza

